

**SETTORE 3 - RISORSE**  
**Servizio U.O. 3.2 Risorse Umane e Organizzazione**

**DETERMINAZIONE N. 202 DEL 06/07/2022**

**OGGETTO:** *Personale dipendente “Specialista in Attività Tecniche Progettuali” Categoria D3. Risoluzione rapporto di lavoro per sopraggiunti limiti di età.*

**LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

**Richiamati:**

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 69 dello Statuto Comunale e gli artt. 13 e seguenti del Regolamento degli Uffici e dei Servizi relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza;
- il Regolamento di contabilità relativamente a ruolo e responsabilità della dirigenza nella gestione del Bilancio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del [12-03-2021](#) con la quale è stata approvata l'attuale struttura organizzativa comunale;
- la disposizione del Sindaco n. 3 del [17-03-2021](#), con la quale sono state conferite al dott. Alberto De Francesco le competenze e le funzioni dirigenziali del Settore 3 – Risorse fino alla scadenza del mandato politico elettivo;
- la deliberazione del consiglio Comunale n. 102 del 30-09-2021 avente ad oggetto l'approvazione del "Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2022/2024" e la deliberazione n. 17 del 07-04-2022 di approvazione nota di aggiornamento al DUP 2022/2024
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 07-04-2022 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (Art.151 del D.Lgs.N.267/2000 e art.10 D.Lgs.118/2011) e Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2022-2024

(art.3 c.55 L.24 dicembre 2007, n.244). Approvazione”;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 08-04-2022 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2022-2024 – parte finanziaria;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 5-05-2022 avente per oggetto “Piano Esecutivo di Gestione - Parte Programmatica. Approvazione”
- 
- la Determinazione n. 73 del 19-03-2021 con cui il dirigente del Settore 3 Risorse ha conferito al dott. Antonio Capoferri le deleghe e responsabilità relative alla U.O. 3.2. Risorse Umane e Organizzazione mediante attribuzione di Posizione Organizzativa con scadenza [31-12-2023](#).

**PREMESSO** che con Deliberazione di Giunta comunale n. 345 del 06/04/1987, è stato assunto a seguito di concorso pubblico per n.1 posto di Istruttore Tecnico, il dipendente identificato in atti alla matricola n. 1987 “ Specialista in Attività Tecniche Progettuali ” categoria D3 - ex 8<sup>a</sup> q.f., a far data dal 13/04/1987;

**VISTO** che con l’art. 24 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, con la quale sono state rideterminate le tipologie di pensione ed in particolare i commi 4, 6 lettera c) e 7 primo periodo, con cui sono stati definiti i nuovi requisiti anagrafici per il diritto alla “pensione di vecchiaia” 67 anni a far data dal 01/01/2019;

**VISTO** il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16/12/2014 con il quale è stato determinato l’adeguamento delle speranze di vita per il periodo 01/01/2016 al 31/12/2018 e sono stati stabiliti i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, quindi anche il requisito dell’età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia;

**VISTO** l’art. 2, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013, che recita: *“L’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”*;

**VISTA** la circolare n. 2 del 19/02/2015 della Presidenza Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica, nella quale si afferma che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio è fissato in via generale dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i dipendenti dello Stato, e dall’art. 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per i dipendenti degli enti pubblici;

**VISTO** il decreto legge n. 4 del 28/01/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28/03/2019 n. 26, art. 15 comma 1 e 2 in cui si prevede che l’accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica, è consentito alla maturazione di un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, e che il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti, e che inoltre: non trovano applicazione dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2026 gli adeguamenti alla speranza di vita di cui alla legge 122 del 30/07/2010;

**VISTA** la Legge 7/2/1979 n. 29 che dispone in materia di ricongiunzione dei periodi assicura-

tivi dei lavoratori, ai fini previdenziali;

**VISTA** la nota 31/05/2022 prot. n. 24924 con la quale l'Amministrazione, ha comunicato al dipendente identificato in atti alla matricola n. 1987, l'avvio del procedimento per la risoluzione del rapporto di lavoro in essere, con diritto alla "pensione di vecchiaia" a far data dal 01/02/2023 precisando che l'ultimo giorno di servizio è il 31/01/2023.

**RILEVATO** che il dipendente in questione in data 20/01/2021 ha compiuto il 65° anno di età, raggiungendo il limite ordinamentale, con un'anzianità contributiva pari a 33 anni 9 mesi 8 giorni e che pertanto in base alla normativa vigente, non aveva maturato un diritto a pensione;

**DATO ATTO** che in tale circostanza l'Amministrazione Comunale, è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre i limiti ordinamentali (65 anni d'età) e fino al conseguimento della prima decorrenza utile per il diritto al trattamento di pensione;

**CONSIDERATO** che in base all'età anagrafica ed agli anni di servizio prestato dal dipendente presso questo Ente, la prima data utile è individuata per il compimento del 67° anno di età e pertanto dal 01/02/2023;

## **DETERMINA**

**1** Di dare atto della avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro con il dipendente identificato in atti alla matricola n. 1987, oltre i limiti ordinamentali dell'età anagrafica (65 anni compiuti il 20/01/2021), fino al conseguimento della prima data utile per il diritto e decorrenza del trattamento di pensione;

**2** Di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, per raggiungimento del limite di età anagrafica di 67 anni, per collocamento a riposo con diritto a pensione di vecchiaia, nei confronti del dipendente identificato in atti alla matricola n. 1987 " Specialista in Attività Tecniche Progettuali " categoria D3, a far data dal 01-02-2023, precisando che il suo ultimo giorno di servizio sarà il 31/01/2023.

**3** Di trasmettere copia del presente atto al Dirigente di Assegnazione del dipendente.

**4** Di trasmettere il presente atto ai competenti uffici per l'affissione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni;

**5** Il presente provvedimento ha contenuti di natura privatistica ed è redatto in forma di atto pubblico al solo fine della trasparenza amministrativa.

**LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

*Dott. Antonio Capoferri*

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,  
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate

